

Gli incerti confini dei doveri di condotta dei funzionari pubblici

di Ilaria Patta

Title: The undefined boundaries of the duties of conduct of public servants

Keywords: Duties of conduct; Public servants; Undefined boundaries; Liability; Conflict of interest

1. – È ormai granitico l'orientamento dottrinario secondo il quale l'autonomia processuale degli Stati Membri dell'UE abbia acquisito caratteri ben distanti dall'idea originaria (A. Travi, *Verso una convergenza di modelli di processo amministrativo?*, in *Forme e strumenti di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato*, a cura di G. Falcon, Padova, 2010, pagg. 7 e ss.). Difatti, sono spesso i giudicanti europei, non mancando di suscitare qualche critica, a condizionare i colleghi nazionali relativamente all'evoluzione dell'interpretazione del diritto vigente in ordine a determinate fattispecie e alle relative disposizioni applicative.

Quanto detto trova conferma giurisprudenziale in diverse sentenze che impongono ai singoli ordinamenti di discostarsi da orientamenti domestici ormai consolidati (G. Tulumello, *Il diritto dell'UE e la disciplina del processo amministrativo: l'accesso alla giustizia e l'estensione del sindacato di legittimità degli atti amministrativi nella materia della tutela ambientale*, in www.giustiziaamministrativa.it Consiglio di Stato Ufficio Studi, massimario e formazione, 2020).

La scelta di tale indirizzo è determinata dal fatto che talvolta il diritto interno rischia di costituire un ostacolo all'effettività di quello comunitario, ma anche dalla circostanza che il principio conservativo della nazionalità spesso confligga con l'uniformità della disciplina sostanziale sovraordinata facendo vacillare la sua primazia.

Il risultato ottenuto è stato, concretamente ottenuto, una "eurpeizzazione" di norme, tale da costruire una giurisprudenza dai profili incerti e di scarsa coerenza.

Alla luce di tale premessa, con la sentenza in esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, del 12 dicembre 2024 relativa alla causa C-680/22 P), si sviluppa l'interesse nel ricercare i principali aspetti interessati dal sotteso fenomeno i quali, al di là dello sguardo analitico relativo alla decisione, postulano non pochi spunti di riflessione.

Tuttavia, la vicenda fattuale è piuttosto complessa e richiede, per la sua comprensione, una narrazione esaustiva dei diversi dettagli al fine di coglierne le rilevanti sfumature che, altrimenti, passerebbero inosservate.

Il 01 agosto 2000 il ricorrente, indicizzato in sentenza con le sue iniziali DD, viene assunto dall'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (indicata con l'acronimo AACC) per un organismo dell'Unione, ossia l'allora Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), nel tempo evolutosi nell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA).

Inizialmente, il contratto prevedeva un rapporto di lavoro per un periodo limitato, poi stabilizzatosi, dal 16 dicembre 2006, con l'estensione ad un tempo indeterminato.

Ciononostante, alcuni anni dopo, e precisamente il 13 giugno 2013, il direttore della FRA comunica all'agente DD l'intenzione di far cessare il suo incarico, ma la risoluzione del contratto viene revocata in data 8 ottobre 2015 dal Tribunale della Funzione Pubblica per assenza di contraddittorio tra le parti.

Al ricorrente, rientrato al suo posto sotto la guida di un nuovo direttore, viene conferito il compito di redigere, entro il 18 marzo 2016, una relazione di 15/20 pagine riguardante i diritti umani nonché le libertà di pensiero e coscienza e nondimeno la giurisprudenza sulla religione in ambito internazionale ed europeo.

Il giorno della data di scadenza, l'agente invia una mail al capo del dipartimento con una primissima bozza della relazione di 31 pagine dal titolo "Nota informativa interna su eventuali progetti pertinenti della FRA in materia di libertà di pensiero".

Il mese successivo tale documento viene inserito nel sistema di gestione, poi inviato al direttore della FRA; il 16 ottobre 2017, tramite mail, viene chiesto al ricorrente di approfondire l'analisi del testo in considerazione di un'eventuale pubblicazione.

Nonostante i pareri assai favorevoli del capo del dipartimento, il direttore valuta la relazione come "soddisfacente", anziché "molto buona", generando nel ricorrente un malcontento tale da indurlo a presentare, in data 7 novembre 2017, un ricorso interno contestativo del giudizio.

Il successivo 01 dicembre, il ricorrente trasmette al datore di lavoro una correzione del suo operato, ma tale intervento non è sufficiente a modificare positivamente il giudizio dello stesso il quale, piuttosto, respinge il ricorso anche e soprattutto dopo aver rilevato che la relazione consistesse in una copia diretta di altre fonti priva di alcun riferimento idoneo ad evitare la contestazione di plagio.

A febbraio 2018, il direttore della FRA decide di consultare l'OLAF per avviare un'indagine amministrativa, ma tale richiesta viene rigettata. Ciononostante, il mese seguente, egli nomina comunque un investigatore amministrativo al fine di verificare la presenza di qualsivoglia attività illecita, fraudolenta e/o corruttiva, poi non rilevata dall'incaricato; tuttavia quest'ultimo, dopo aver sentito alcuni testimoni e letto le osservazioni del ricorrente, ritiene siano stati violati gli artt. 11, 12 e 21 dello Statuto dei funzionari dell'UE.

Nell'ottobre dello stesso anno, il direttore della FRA, dopo aver ascoltato l'agente sul quale aveva in precedenza redatto una contestazione scritta, avvia un procedimento disciplinare cui segue un'audizione dinanzi ad una Commissione la quale, nel maggio 2019, reputa fondate le accuse mosse contro il ricorrente per aver violato le suddette norme dello Statuto medesimo.

Il direttore della FRA, facendo proprie le conclusioni della Commissione di disciplina, inasprisce la sua valutazione ritenendo la condotta illecita in quanto "intenzionale" e decide per effetto, di destituire l'agente. I reclami di quest'ultimo vengono tutti rigettati.

Il 23 luglio 2020, DD adisce il Tribunale di I grado invocando l'annullamento della decisione di destituzione dal lavoro e la condanna di controparte al risarcimento dei danni morali e materiali nonché, oltre al pagamento delle spese sostenute. Le richieste sono integralmente respinte, sicché l'agente decide di ricorrere alla CGUE onde impugnare la predetta decisione.

La giudicante di seconde cure, a propria volta, respinge l'impugnazione confermando la pronuncia del Tribunale, ma riesce, con l'occasione, ad andare oltre il dispositivo in senso stretto, chiarendo diversi aspetti relativi al comparto della Pubblica Amministrazione e aprendo la strada ad una lettura comparatistica tra disciplina comunitaria ed interna.

2. – La disamina della fattispecie, benché articolata e ricca di sfaccettature, si sofferma su aspetti piuttosto variegati, tutti confluenti, seppur affrontino temi ben distinti, verso una definizione dell'alveo comportamentale dei soggetti operanti nella P.A.

La CGUE, nel motivare la sua decisione, costruisce, attraverso i punti del ricorso, il prototipo della giusta condotta del dipendente pubblico e, se il mancato accoglimento di alcune richieste è derivato dalla vaghezza o dalla scarsa giuridicità degli argomenti con cui sono state formulate (vedasi i motivi 6, 7 e 8 della sentenza) lasciando aperta la possibilità che nel merito potessero essere fondate, i restanti motivi vengono ben argomentati attraverso una narrazione lucida e coerente (al riguardo, le seguenti sentenze della CGUE: 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., punto 61, C-46/22 P; 23 marzo 2023, PV/Commissione, C-640/20 P; 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C-366/21 P; 3 marzo 2022, WV/SEAE, C-162/20 P).

La categoria professionale in esame assume dei connotati pressoché generalisti in tutti gli Stati Membri, eppure non mancano le peculiarità tipiche di coloro i quali operano nella Comunità Europea i cui riferimenti, sia giuridici sia comportamentali, risiedono nello Statuto dei Funzionari dell'Unione e sono stati richiamati dalla stessa Corte per motivare il rigetto dell'appello.

La giudicante affronta la tematica sotto una duplice prospettiva: la prima, riguardante la condotta del ricorrente nei confronti dell'Ente in senso stretto; la seconda, attinente al *modus operandi* dell'investigatore amministrativo ed al suo obbligo di imparzialità nei confronti dell'Unione.

In entrambi i casi vengono esaminati specifici requisiti, chiariti alcuni dubbi, in una prospettiva interessante con la quale si va a calibrare la convivenza tra ordinamento comunitario e nazionale.

Analizzando nello specifico, la Corte snocciola ogni aspetto del comportamento dell'agente, dal dovere di responsabilità a quello di lealtà.

L'accusa di plagio, dovuta ad una relazione presentata dallo stesso priva di riferimenti bibliografici lasciava intendere che l'elaborato fosse di esclusiva produzione dell'autore e su tale questione è emerso il primo dubbio di conformità tra diritto interno (nel caso di specie quello austriaco) e le disposizioni dell'Unione Europea.

In linea teorica, tale conflitto non dovrebbe sorgere perché trattasi di materia regolamentata all'interno dei singoli Stati e, come tale, non sottostante al giudizio della CGUE, ma la condotta del ricorrente DD va a confliggere con l'art.11 dello Statuto dei Funzionari Europei secondo il quale il dipendente esercita le sue mansioni nell'esclusivo interesse della Comunità e disattendendo, piuttosto, eventuali istruzioni di altri governi.

Ciò che viene contestato non è quindi il lavoro svolto, bensì il suo effetto.

A ben poco è valsa la strategia difensiva con la quale si rivendicava la libertà di espressione (art. 17-*bis* Statuto.) o si sosteneva che la relazione presentata al capo del dipartimento fosse il frutto di un ordine impartito da un superiore (art. 21-*bis* Statuto): la Corte ha statuito la violazione del dovere di lealtà nei confronti della Comunità (si vedano le seguenti pronunce della CGUE: 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C-274/99 P; 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P).

Nel testo decisorio è stato chiarito che l'art. 17-*bis* dello Statuto non è stato intaccato, né tanto meno si è ommesso di precisare che, ai sensi dell'art. 21-*bis* di esso, il funzionario è esonerato da ogni responsabilità quando l'invito o l'istruzione siano manifestamente illegittimi.

La richiesta del datore di lavoro, a prescindere dalla sua qualificazione (invito o istruzione) non presenta alcun profilo di irregolarità e, pertanto, non esonera l'agente dal rispondere personalmente del suo operato e, anzi, la libertà di espressione, che peraltro non ha nulla di attinente con l'intestarsi il lavoro altrui, è riconosciuta ad ogni funzionario.

Chiarito che non sia stata contestata la condotta di plagio, bensì il risultato da essa derivato, la CGUE spiega che la decisione in commento non invade le competenze domestiche dello Stato Membro in quanto non direttamente delibativa della violazione del citato art. 11 dello Statuto, ma in concreto relativa alla specifica condotta del ricorrente.

La scelta della giudicante ha una sua logica interessante, ma porta comunque ad elaborare una riflessione.

L'art. 86 dello Statuto è molto esplicito nel precisare che le sanzioni disciplinari vengono applicate qualora non sia rispettato il codice comportamentale dei funzionari UE, ma ove alla stregua di violazione di quest'ultimo si ritenga qualunque trasgressione degli ordinamenti interni perché indirettamente sia stata lesa la lealtà verso l'Unione, le contestazioni potrebbero essere applicate indiscriminatamente.

Se il criterio può avere un suo fondamento sul diritto ad una buona amministrazione, d'altronde si presuppone una consapevolezza senza un accertamento effettivo dell'illecito di diritto interno o, ancor peggio, la CGUE va indirettamente a sostituirsi al giudice nazionale nella valutazione dell'effetto prodotto dalla condotta presupponendo l'illiceità di quest'ultima.

Tale lettura potrebbe trovare conforto nella cosiddetta teoria dei contro-limiti elaborata dalla dottrina, ma soprattutto celebrata dalla Corte Costituzionale italiana, secondo la quale la norma di ratifica causativa di antinomia del diritto europeo rispetto ai principi fondamentali nazionali sarebbe illegittima se avesse, tra gli altri casi, un effetto indiretto, ovvero se dall'applicazione deriverebbe una responsabilità penale (Corte Costituzionale, ordinanza, 26 gennaio 2017, n. 24. Per la dottrina: A. Martufi, *La minaccia dei contro-limiti e la promessa del dialogo: note all'ordinanza 24 del 2017 della Corte Costituzionale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 maggio 2017).

Siffatta ipotesi andrebbe a pesare sul limite connaturato nei principi fondamentali dell'ordinamento, ossia l'intangibilità, ed il contrasto normativo sarebbe risolvibile solo attraverso un accertamento spettante alla Consulta in virtù dell'applicazione degli artt. 11 e 117 co. 1 Cost.

Nel caso di specie, l'ordinamento italiano si sarebbe trovato a dover disciplinare gli effetti trasversali di una decisione della CGUE, la quale, attraverso una valutazione della condotta del dipendente, avrebbe giudicato indirettamente il diritto alla libertà di espressione *ex* art. 21 Cost. (che rientra tra i diritti fondamentali), compulsivo di responsabilità penale *ex* artt. 171 ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore.

Nondimeno, la sentenza in esame solleva ulteriori spunti relativamente alle scelte operative dell'incaricato al controllo, dando una diversa accezione ai doveri del lavoratore e modulandosi sul complesso rapporto osmotico tra il legislatore europeo e quello nazionale.

Infatti, altro snodo centrale della sentenza verte sulla correttezza dell'*iter* investigativo avviato al fine di comprendere, nel caso in esame, la giustezza o meno della volontà di procedere all'indagine ed i dubbi sollevati riguardano diverse questioni che in una lettura più ampia andrebbero a richiamare sia il diritto alla

presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), sia la determinazione della legislazione di riferimento.

E ancora, la violazione degli stessi presupposti porterebbe a dubitare sull'imparzialità dell'investigatore venendo a configurarsi, qualora fosse inficiata, un conflitto di interessi.

Se il sospetto che sia stato commesso un illecito disciplinare dell'incaricato è considerato ragionevole in virtù di una valutazione discrezionale consentita da una difficile perimetrazione tra correttezza ed equivoco, la decisione della CGUE sulla giurisdizione competente lascia qualche perplessità.

Da un raffronto tra responsabilità dei funzionari europei ed italiani emerge che questi ultimi vengano sottoposti ad un procedimento assai più rigido nella misura in cui l'omissione, ovvero il ritardo dell'azione disciplinare, comporta la sospensione dal servizio per i soggetti responsabili ai sensi dell'art. 55-*sexies* del D.Lgs. 165/2001.

Tale imposizione va certamente a elidere qualsivoglia tentennamento, ancor più superando l'incertezza di un'eventuale illegittimità procedurale attraverso un avvio quasi tutelativo del controllo. Tanto il dirigente, quanto il dipendente che vengono a conoscenza del procedimento sui fatti dell'incoltato, saranno tenuti a fornire le informazioni in proprio possesso (art. 55-*bis* del D.Lgs. 165/2001).

La severità italiana è comunque compensata dalla tassatività, sia nel definire le infrazioni, sia nel riconoscimento delle diverse sanzioni a seconda della violazione (P. Sordi, *L'illecito disciplinare*, in *www.lavorodirittiEuropa.it*, 1/2014).

Ma v'è di più, dalla sentenza in esame emerge, a differenza di quanto sancito dal legislatore italiano, che la contestata assenza del principio di prova giustificativa dell'indagine è più agevolmente tollerata (rispetto all'Italia) dall'ampia discrezionalità concessa all'amministrazione, poiché nell'ordinamento comunitario è la stessa incertezza a fondare l'imparzialità oggettiva della valutazione, tanto da consentire alla Corte, anche su tale aspetto, il rigetto dell'impugnazione (sentenza della CGUE, Prima Sezione, 11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P).

Le motivazioni date dalla pronuncia in esame sembrano dunque esaurienti, ma restano comunque dei dubbi e, infatti, i requisiti che in specie consentano l'avvio dell'indagine appaiono formalmente accettabili, ma è sotto il profilo sostanziale che potrebbe profilarsi uno dei rischi più comuni e, al tempo stesso, complessi: l'eterno irrisolto "conflitto di interessi".

3. – La designazione dell'investigatore amministrativo e la sussistenza dei requisiti per svolgere il suo ruolo vengono trattati, nella pronuncia in commento, sotto una prospettiva ulteriore.

Come anticipato in precedenza, la parzialità valutativa andrebbe infatti a violare il diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Nonostante la difesa sollevi dei dubbi in ragione delle numerose attività di consulenza svolte dal medesimo professionista e, di conseguenza, retribuite dallo stesso datore di lavoro che ha commissionato l'incarico investigativo, la CGUE respinge l'impugnazione in virtù della mancata dimostrazione concreta, da parte del ricorrente, di un comprovato conflitto di interessi.

La tematica è piuttosto complessa perché deve essere valutato l'operato di un lavoratore presso la P.A. – ossia, l'investigatore – che, per quanto contestato in ragione di un rapporto economico (il quale, si badi bene, ha natura fattuale in cui è connaturata la caratteristica dell'oggettività), non manca di una componente soggettiva che si concretizza con il pregiudizio.

Al riguardo, la Corte ha precisato che la situazione conflittuale non si configura per la sola sussistenza di un rapporto di lavoro il quale, peraltro, non era

diretto con la FRA, bensì con la Commissione Europea, palesandosi piuttosto la necessità che gli elementi forniti siano sufficienti a dimostrare la sua parzialità.

Inoltre, la sentenza precisa che l'ingente ammontare delle somme versate all'investigatore è giustificato dal nutrito numero di incarichi ad esso impartiti, trattandosi non di un lavoratore dipendente, bensì di un consulente esterno.

Tuttavia, la giudicante chiarisce, come confermato da consolidata giurisprudenza richiamante le norme di cui all' art. 256, paragrafo 1, co. 2 TFUE e art. 58 co.1 Statuto CGUE (si veda: CGUE, 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C-218/23 P), che la valutazione dei fatti è di competenza esclusiva del Tribunale, indi essa non può intervenire nel merito, salvo vengano snaturati gli elementi di prova, ma ciò avviene solo qualora i medesimi siano manifestamente errati o contrari alla loro formulazione.

La Corte rimarca nuovamente i limiti formali del ricorso presentato indicando, in questo caso, la mancanza di precisione da parte del difensore, che avrebbe dovuto esporre nel dettaglio gli errori di valutazione del Tribunale, nonché gli elementi di prova snaturati (si vedano le sentenze della CGUE: 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C-549/21 P; 11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C-524/22 P).

A prescindere dai tecnicismi processuali, la sentenza di cui si discetta diviene l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti riguardanti il "conflitto di interessi" e l'orientamento comunitario non può non suscitare attenzione in virtù dell'influenza che lo stesso ha, o potrebbe avere, negli ordinamenti dei singoli Stati.

Nel caso in esame, la materia viene affrontata solo in una prospettiva amministrativistica, mentre è noto che la tematica sia al vaglio del legislatore europeo anche nella sua accezione penalistica, stante altresì la sua normazione mediante il reato di abuso d'ufficio (si veda, la "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio COM/2023/234 final", consultabile sul sito <https://eur-lex.europa.eu>).

Azzardando una prima riflessione, è possibile asserire che se è la presenza di un conflitto di interessi a configurare l'abuso d'ufficio, sarà la definizione della sua natura – penale e/o amministrativa – ad influenzare, non solo le decisioni dei giudici, ma anche la giurisdizione competente.

Preliminarmente, è giusto puntualizzare come il contesto in cui il pregiudizio va a configurarsi è di tipo pubblicistico e ciò rende imprescindibile il riferimento a tale branca dell'ordinamento, mentre la possibilità che tale condotta costituisca un reato è solo eventuale (Corte Cost. 18 gennaio 2022 n. 8).

Il raffronto comparatistico con l'Italia è inevitabile, in quanto è stato abolito l'art. 323 c.p. e tale riforma va ragguagliata con le imminenti novità dell'ordinamento internazionale, alle quali dovrà inevitabilmente conformarsi ("A seguito dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. con la Legge 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024, le accuse di abuso di ufficio basate su condotte di conflitto di interessi già contestate devono essere annullate, non essendo più configurabile il reato", così Cass. Pen, Sez. VI, 7 novembre, 2024, n. 44102).

La complessità interpretativa è innanzitutto linguistica: non esiste nella legislazione italiana una definizione tassativa di "conflitto di interessi" ed ogni decisione, al riguardo, è di derivazione giurisprudenziale.

Se principio imprescindibile è l'art. 97 Cost., da tale diritto fondamentale si evince che l'assicurazione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione restano prerogativa delle disposizioni di legge (si suppone

interno), in quanto la coerenza con l'ordinamento dell'Unione riguarda esplicitamente solo l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Emerge, invece, come puntualizzato nella sentenza della CGUE, richiamando l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che il diritto ad una buona amministrazione non sia impersonale, ma soggettivo, perché conseguente al rispetto dei diritti della persona, nonché le questioni trattate dalle istituzioni debbano essere gestite da organi e organismi dell'Unione in modo imparziale, pertanto con l'assenza di opinioni preconcepite e l'offerta di garanzie sufficienti a dissipare il dubbio del pregiudizio (sentenza della CGUE, Prima Sezione, 11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P).

Per contro, l'ordinamento italiano si esprime sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, mancando di definirlo (art. 6-bis Legge 241/1990, art. 1 co. 41 Legge 190/2012).

Tuttavia, richiamando la fattispecie in esame, l'art. 6 del DPR 62/2013 fa riferimento ad una parzialità in presenza di rapporti di collaborazione diretti o indiretti che possono far dubitare della trasparenza decisionale ed escludendo dalla categoria ogni rapporto professionale o di colleganza, contestando solo il caso in cui sussista un concreto sodalizio di interessi economici tali da imporre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (TAR Lazio, Roma, 21 febbraio 2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11 luglio 2013, n. 6945; Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2014 n. 5618; sez. VI, 27 novembre 2012, n. 4858).

La scelta, del legislatore italiano, di abrogare il reato di abuso d'ufficio, ha di certo incanalato nel comparto esclusivamente amministrativo il conflitto di interessi, mentre su tale aspetto l'indirizzo dell'U.E. è ancora piuttosto incerto, nonostante il tema sia di primaria importanza.

È indubbio che la predisposizione dell'indagine amministrativa richieda il presupposto dell'imparzialità di chi è chiamato a svolgerla e, d'altronde, se così non fosse, ogni valutazione sarebbe condizionata e, di conseguenza, inutile o dannosa.

Differentemente dal legislatore europeo, se nell'ordinamento italiano l'azione disciplinare ha una sua obbligatorietà, nel contesto internazionale tale imposizione non sussiste.

La CGUE, con la sentenza di dicembre 2024, nonostante abbia più volte ribadito la sua incompetenza su diversi aspetti del giudizio, ha visibilmente tentato di dare un indirizzo mostrando, in riferimento a due soggetti opposti – ricorrente e investigatore – e, quindi, nelle diverse sfaccettature, i requisiti comportamentali di chi lavora al servizio della cosa pubblica.

Le influenze della giurisprudenza comunitaria, talvolta in maniera trasversale, sono rilevanti, ma gli aspetti riguardanti i differenti professionisti restano utili per comprendere l'obiettivo perseguito dall'interprete.

La dicotomia prospettata traccia la strada verso una buona amministrazione la quale, al di là di ingerenze o gerarchie, resta il fine ultimo del legislatore, a prescindere della bandiera.

Ilaria Patta
Dip.to di Scienze ec.-soc. e mat.-stat.
Università degli Studi di Torino
ilaria.patta@unito.it

